



47044-19

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PAOLO ANTONIO BRUNO  
EDUARDO DE GREGORIO  
ENRICO VITTORIO STANISLAO  
SCARLINI  
MICHELE ROMANO  
RENATA SESSA

- Presidente -  
- Relatore -

Sent. n. sez. 2527/2019  
UP - 10/07/2019  
R.G.N. 325/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LF nato a X il X '1977

avverso la sentenza del 29/05/2018 della CORTE APPELLO di TRIESTE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA  
FODARONI

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso.

udito il difensore

L'avvocato COCCIA ANGELO insiste per l'accoglimento del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Trieste ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputata che l'aveva condannata alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art 495 cp, per aver dichiarato false generalità al capotreno di T durante il controllo dei biglietti, sostituendo la pena detentiva con quella pecuniaria di 45mila euro di multa; fatto di Giugno 2014.

1. Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa, che ha lamentato la violazione di legge in relazione agli artt 495 e 496 cp, poiché nella fattispecie concreta il capotreno aveva solo chiesto all'imputata le sue generalità e solo in seguito le aveva trascritte nel modulo *richiesta di generalità* inviata alla Polizia ferroviaria; inoltre la ricorrente al momento in cui aveva declinato false generalità al capotreno non aveva alcuna consapevolezza che in seguito sarebbero state trascritte nel suindicato modulo da inviare alla polizia giudiziaria. Il fatto, pertanto, integrerebbe la fattispecie incriminatrice di cui all'art 496 cp e non quella più grave prevista dall'art 495 cp. All'odierna udienza il PG, drssa F , ha concluso per l'inammissibilità e l'avvocato Coccia per l'imputata ha insistito per l'accoglimento.

## CONSIDERATO IN DIRITTO.

Il ricorso è infondato.

1. L'unica doglianza espressa dal ricorrente, che lamenta l'erronea qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 495 c.p. e prospetta la sua qualificazione nella fattispecie di cui all'art. 496 c.p., richiede al Collegio di soffermarsi su un tema rispetto al quale si ravvisano orientamenti diversi nella giurisprudenza di legittimità, ossia l'attribuibilità al controllore ferroviario della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Il tema deve essere affrontato poiché - come noto - il delitto ex art 495 cp è configurabile esclusivamente in relazione a false dichiarazioni o attestazioni rilasciate al pubblico ufficiale, mentre il meno grave delitto ex art 496 cp è integrato da dichiarazioni false rilasciate al pubblico ufficiale o anche all'incaricato di pubblico servizio, ragion per cui escludere la qualità di pubblico ufficiale indirizzerebbe la soluzione della questione verso la sussumibilità del fatto nella fattispecie astratta ex art 496 cp.

1.1 In alcuni arresti questa Corte ha ritenuto che l'impiegato accertatore dell'azienda pubblica di trasporti potesse unicamente qualificarsi come incaricato di pubblico servizio. Ciò poiché ai sensi dell'art. 358 c.p., rientrano in tale categoria coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, qual è quella svolta dagli enti concessionari di un servizio volto a soddisfare un'esigenza pubblica - tra i quali si colloca T s.p.a. - svolgono un'attività di carattere intellettuale e non meramente esecutiva e che, tuttavia, mancano dei poteri autoritativi e certificativi tipici della PA.

1.2 Di talché, nelle suddette pronunce la Corte ha concluso che, a fronte della pubblica funzione svolta dall'azienda e della non mera esecutività delle attività esercitate dal controllore,

quest'ultimo potesse esclusivamente rivestire la qualifica di incaricato di pubblico servizio. (Sez. 5, n. 45524 del 15/06/2016, Cusenza, Rv. 268467; Sez. 5, n. 31391 del 11/06/2008, Ruspetti, Rv. 241176.)

Il Collegio non ritiene, tuttavia, ad oggi condivisibile tale orientamento in ragione delle motivazioni di seguito esplicate.

1.3 Come affermato da questa Corte, la qualità di incaricato di pubblico servizio del dipendente di T S.p.A. va accertata, da parte del giudice di merito, esclusivamente sulla base della disciplina dell'attività oggettivamente considerata. ( Sez. 5, Sentenza n. 23465 del 26/04/2005 Cc., dep. 22/06/2005, Rv. 231929). In base al predetto criterio più volte la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che il personale di T s.p.a. che sia incaricato del controllo dei biglietti di linea riveste la diversa qualifica di pubblico ufficiale, poiché tra le sue mansioni rientra, altresì, il dovere di constatare i fatti e procedere alle relative verbalizzazioni nell'ambito delle attività di prevenzione e di accertamento delle infrazioni relative ai trasporti (Sez. 6, n. 15113 del 17/03/2016, Totta, Rv. 267311; Sez. 1, n. 38389 del 18/09/2009, Novello, Rv. 244747; Sez. 1, n. 10027 del 22/06/2000, PM in proc. Aalam, Rv. 217952).

2. Posto, pertanto, che il controllore di T s.p.a. ben può rivestire la qualifica di pubblico ufficiale, al fine di verificare se la vicenda che ci occupa sia inquadrabile ex art. 495 o, diversamente, nella fattispecie di cui all'art. 496 c.p., occorre in primis valutare se tale potesse ritenersi nel caso de quo il controllore, in ragione dell'attività che stava svolgendo nei riguardi della ricorrente.

2.1 Invero, nel caso di specie, dalla ricostruzione in fatto operata nel giudizio di merito si ricava che l'incaricato del controllo dei biglietti aveva iniziato una fase finalizzata alla identificazione della persona priva di abbonamento ed alla elevazione di un verbale di infrazione, una fase nella quale, dunque, esercitava una funzione accertativa e certificativa ed eventualmente sanzionatoria, ragion per cui deve ritenersi che lo stesso rivestisse a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale (sent. Sez. 5, Sentenza n. 25649 del 13/02/2018 Ud. dep. 06/06/2018 Rv. 273324, in termini fattuali analoghi)

2.3 Inoltre, e passando al secondo elemento di distinzione della fattispecie ex art 495 cp, che prevede il rilasciare *false attestazioni*, da quella ex art 496 cp, che prevede solo la pronunzia di *false dichiarazioni*, deve osservarsi che le false generalità nel caso in esame erano declinate dalla ricorrente in assenza di documenti di identità, assumendo, pertanto, proprio il carattere di *attestazione* preordinata a garantire al pubblico ufficiale le qualità personali del dichiarante.

2.4 Si è, infatti, chiarito che deve essere qualificata ai sensi dell'art 495 cp la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi e/o documenti di identificazione - rivestono carattere di attestazione finalizzata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali; quindi, ove mendaci, sono idonee ad integrare la falsa attestazione, che costituisce l'elemento distintivo del reato di

cui all'art. 495 cod. pen rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. Sez. 5, Sentenza n. 7286 del 26/11/2014 Ud. (dep. 18/02/2015)Rv.262658;Sez. 5, Sentenza n. 3042 del 03/12/2010 Ud. (dep. 27/01/2011 ) Rv. 249707.

Invero, come è stato osservato nella motivazione della prima pronunzia citata, deve trovare applicazione l'articolo 495 c.p - e non l'articolo 496 cp, che è norma di carattere residuale rispetto alla prima, come letteralmente previsto nella fattispecie legale - quando, come nel caso di specie, la dichiarazione falsa sulle generalità si configuri come una vera e propria "attestazione" al pubblico ufficiale, elemento quest'ultimo presente e connotante in forma specifica soltanto la norma dell'articolo 495 cp.

3. Sul punto vale la pena aggiungere che la tesi difensiva, secondo la quale la ricorrente non era in grado di avvedersi che le sue dichiarazioni fossero destinate ad essere inserite in un atto pubblico, è errata in diritto, poiché pretende di assegnare all'inserimento in un atto pubblico della dichiarazione falsa la natura di requisito del delitto ex art 495 cp, requisito che, invece, non è contemplato nella norma incriminatrice speciale e che, quindi, non può essere adottato a criterio discrezionale tra le due fattispecie di falso in discussione.

La motivazione della sentenza impugnata appare in armonia con la citata giurisprudenza di questa Corte e, pertanto, priva del denunciato vizio di violazione di legge.

Alla luce dei principi e considerazioni precedenti il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.


PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Deciso il 10.7.2019

Il consigliere estensore

Dr Eduardo de Gregorio



Il Presidente

dr Paolo Antonio Bruno

